ALLEGATO B)

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

(Provincia di PISA)

CONTRODEDUZIONE relativa al CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA MODIFICA ART.31.3 PUNTO 12) LETT.RE D) E F) DELLE NTA TERRITORIO DI LORENZANA

Il Responsabile del Procedimento
P.E. Luca MELANI

MELANI LUCA
COMUNE DI CRESPINA
LORENZANA / 02117780508
21.09.2020 09:24:35 UTC

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA (PISA)

Contributo REGIONE TOSCANA modifica art.31.3 punto 12) lett.re D) e F) delle NTA del Territorio di Lorenzana.

OSSERVAZIONE ENTE	PERTINENTE		ENTRO I TERMINI	PARZIALMENTE ACCOLTA	ACCOLTA	
N° **01**	**SI**	NO	Prot. **7712** del **27/07/2020**	SI	**SI**	NO

RICHIEDENTE: Regione Toscana.

Oggetto:

1) Si riporta quanto evidenziato dal settore Pianificazione :

Nella relazione di variante (allegato F) allegata alla delibera di adozione della variante semplificata al RU, viene affermato quanto segue:

- "la variante si configura come variante semplificata al R.U. ai sensi dell'art.32 della L.R. 65/2014, in quanto ha per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato"; inoltre nella relazione del RUP (allegato G) sempre allegata alla delibera di adozione si afferma che la variante in oggetto "rientra tra le fattispecie dell'art.30 co.2 in quanto ha per oggetto mera modifica alle Norme Tecniche di Attuazione".

Rispetto a quanto sopra riportato, preme far presente che per stabilire di essere all'interno o all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, sarebbe stato opportuno allegare un elaborato grafico dal quale desumere detto perimetro del territorio urbanizzato, sia pure individuato ai sensi dell'art.224 della L.R.65/2014; ma in ogni caso, l'elaborato (allegato D) dell'inquadramento territoriale, allegato alla delibera di adozione della presente variante semplificata al R.U., individua chiaramente la zona oggetto di variante nel territorio agricolo di Lorenzana. Appare pertanto del tutto evidente che per la fattispecie di variante in oggetto non è possibile ricorrere alla variante semplificata ai sensi dell'art.30 co.2 , ma occorre effettuare una variante ordinaria, ai sensi degli artt.17 e 19 della L.R.65/2014.

2) Direzione Politiche Infrastrutture e Trasporto pubblico locale :

"non interferenza con la pianificazione del settore estrattivo,

3) Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile:

"data la presenza di una porzione del comparto che ricade in un'area a pericolosità elevata da processi geomorfologici di versante e da frana (P.F.3) del PAI del Fiume Arno, si suggerisce di eseguire in fase dell'intervento oggetto di sostituzione edilizia adeguate indagini geognostiche finalizzate alla verifica di stabilità del versante".

4) *Direzione Ambiente ed Energia"*

Contributi relativi alle componenti ambientali

PARERE E MOTIVAZIONI

Contributo Punto 1)

La richiesta di cui all'oggetto è accoglibile nelle forme riportate di seguito :

La variante normativa dell'art. 31.3 punto 12) lett.re D) e F) delle NTA del Territorio di Lorenzana riguarda interventi sia all'interno che all'eterno del Territorio Urbanizzato , si concorda con l'Osservazione della R.T. in relazione alla non applicabilità dell'art. 32 della LR. 65/2014 per il caso in specie.

Preme sottolineare che la normativa Regionale di settore non prevede espressamente procedimenti applicabili in via diretta alle variante normative alle NTA , siano esse di semplice modifica che complesse.

Il procedimento in questione , è stato attivato dall'Ente in quanto attiene ad un serie di procedimenti istituzionali tesi alla trasparenza , comunicazione e partecipazione (oltre che di valutazioni sotto l'aspetto ambientale) che assicurano alla modifica normativa in questione un grado di affinamento procedimentale adeguato e superiore rispetto a quello che necessariamente la normativa regionale

applicabile al caso in specie prevede.
Tale premessa in quanto la modifica normativa in oggetto rientra nella fattispecie prevista dall'art. 21 delle NTA del R.U. in quanto rettifica di errori materiali.
Infatti nella normativa di regolamento Urbanistico del territorio di Lorenzana per il mutamento di destinazione d'uso degli edifici in zona agricola sono introdotte delle limitazioni di altezza massima e di aperture principali che collidono sia tecnicamente con gli interventi di recupero di tali edifici sia con i principi enucleati nel PTC sul recupero degli edifici rurali preesistenti mediante la tutela delle caratteristiche strutturali, tipologiche e formali degli stessi.
L'applicazione pedissequa della norma non consentirebbe il recupero di un edificio a due piani e nemmeno il ripristino di eventuali aperture eccedenti le dimensioni imposte dalla norma attuale.
Per i motivi sopra esposti il procedimento non può che trovare la sua collocazione tra la disciplina prevista nell'art. 21 della LR. 65/2014 che prevede esclusivamente una deliberazione di aggiornamento e/o di correzione , l'avviso di pubblicazione sul BURT e la trasmissione degli atti ai soggetti istituzionali.
Pertanto sotto il profilo procedimentale le modifiche dell'art.31.3 lett.re D) e F) grazie al percorso partecipativo/procedurale sin qui svolto, sono state ampliamente pubblicizzate, attivando altresì una forma che garantisce sia una corretta partecipazione dei soggetti interessati che un' esame approfondito delle normative da modificare anche da parte degli Enti istituzionalmente competenti (rispetto all'iter previsto dall'art. 21 della LR.65/2014).
Per quanto attiene il contesto normativo regionale inquadrato dall'ufficio per la variante in questione, il settore Pianificazione della Regione Toscana ha evidenziato un profilo applicativo della LR non del tutto congruo , ragion per cui è intenzione dell'ufficio procedere all'accoglimento dell'osservazione mediante applicazione al caso in esame della valenza, al procedimento in questione, di art. 21 della LR.65/2014.

Contributi Punti 2),3) e 4) : non risultano incidenti sul procedimento di modifica delle NTA.